

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 24/10/2017  
nr. 0007276  
Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Anna Maria Busia  
On. Francesco Agus  
On. Fabrizio Anedda  
- Gruppo Misto
- > On. Paolo Flavio Zedda  
Gruppo Art.1 - Sinistra per la Democrazia e il progresso
- > On. Antonio Gaia  
Gruppo Cristiano Popolari Socialisti


e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.1163/A per sollecitare spiegazioni dalla Giunta regionale e, in particolare, dall'Assessore dei trasporti, sul rifiuto di consentire la visione e la copia degli atti relativi ai contributi assegnati nel 2016 alla Compagnia Alitalia società aerea italiana SpA.** Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1665 del 17 ottobre 2017 inviata dall'Assessore dei trasporti.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PEC

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna

Off. Gab. Trasporti

Prot. Uscita del 17/10/2017

Prot. nr. 0001665

Classifica I.6.4  
13-00-00

Cagliari,



Ufficio di Gabinetto della Presidenza

SEDE

Oggetto: **Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1163/A (BUSIA-AGUS-ZEDDA PAOLO FLAVIO-GAIA-ANEDDA) con richiesta di risposta scritta, per sollecitare spiegazioni dalla Giunta regionale e, in particolare, dall'Assessore dei Trasporti, sul rifiuto di consentire la visione e la copia degli atti relativi ai contributi assegnati nel 2016 alla Compagnia Alitalia società aerea italiana S.p.A.**

In riferimento all'interrogazione evidenziata in oggetto, si riporta fedelmente quanto trasmesso dalla Direzione Generale dei Trasporti.

Preliminarmente si riassume la sequenza procedimentale degli atti.


In data 16 gennaio 2017 è pervenuta, per il tramite della Direzione generale della Presidenza, l'istanza di accesso agli atti presentata dalla società People Fly S.r.l.

In sintesi la suddetta richiesta è relativa all'accesso "(...) agli atti e provvedimenti concernenti la ripartizione ed erogazione di fondi pubblici alle società private di trasporto aereo, adottati dalla P.A. Regionale, a seguito della deliberazione di G.R. n. 38/14 del 2016,( ...) ivi compreso un eventuale accordo stipulato con Alitalia (...)".

In fase istruttoria, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, il competente Servizio di questa Direzione ha notiziato il controinteressato Alitalia.

Il 14 febbraio 2017, con nota Prot. n. 1856, l'ufficio ha riscontrato la richiesta di accesso in argomento.

6504  
4462



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATU DES SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Ufficio di Gabinetto

In tale nota è stato rappresentato all'istante People Fly il quadro normativo di riferimento (Reg. CE n.1008/2008) all'interno del quale ha operato la Regione, ed il medesimo soggetto istante è stato informato sulle vicende procedurali riguardanti il contratto stipulato con Alitalia, aggiuntivo rispetto a quello principale sottoscritto nel 2014 a seguito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la Continuità territoriale aerea principale, la c.d. CT1.

Con la sopra richiamata nota veniva, inoltre, fornito il link alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione contenente tutti gli elementi informativi connessi all'adempimento degli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

Successivamente, inoltre, con nota, acquisita al protocollo assessoriale n. 2053 in data 20.02.2017, il controinteressato Alitalia ha presentato osservazioni in merito all'istanza del ricorrente manifestando ferma opposizione all'accoglimento della medesima.

Il competente Servizio di questa Direzione generale ha ritenuto inammissibile la richiesta di accesso per carenza di legittimazione soggettiva in quanto il richiedente People Fly non è un vettore aereo e come tale non è titolato a partecipare alle gare per l'assegnazione dell'esercizio di rotte in regime di oneri di servizio pubblico né tantomeno a ricevere altre forme di contributi o sussidi destinati ai vettori aerei.

Infatti sono stati ritenuti insussistenti i requisiti soggettivi previsti dall'art. 22 della legge 241/90 e s.m.i., ovvero la carenza dell'interesse diretto, concreto e attuale del soggetto istante, nonché la mancanza di una situazione giuridica tutelata e collegata ai documenti per i quali viene richiesto l'accesso.

Inoltre è stato evidenziato che la richiesta di accesso in argomento, per la sua genericità e lacunosità, appariva preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni e come tale oggetto di esclusione ai sensi dell'art. 24 comma 3 Legge 241/90 e s.m.i.

La società People Fly, non ritenendo la risposta dell'Assessorato dei Trasporti esauriente, ha presentato ricorso al Tar Sardegna richiamando gli artt. 22 e 24 della legge 241/90 e s.m.i.

La Regione Sardegna si è costituita in giudizio e ha contestato le censure prospettate dal ricorrente con particolare riferimento all'interesse specifico all'accesso in argomento da parte della società People Fly che non è un vettore aereo ma esercita attività di brokeraggio relativamente alla prenotazione e alla vendita di biglietti di viaggio aerei.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATU DES SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Ufficio di Gabinetto

Il TAR Sardegna con sentenza n. 406/2017 ha annullato l'atto, prot. n. 1856 del 14 febbraio 2017, attraverso il quale la Regione ha comunicato il diniego all'accesso agli atti oggetto di istanza da parte di PeopleFly S.r.l. e ordinato alla Regione Sardegna di "*concedere alla ricorrente visione e copia di tutti gli atti amministrativi aventi a oggetto l'erogazione, da parte della stessa Regione Sardegna nel corso del 2016, di contributi pubblici, in qualunque forma, intervenuti in favore di società private operanti nel settore del trasporto aereo, ivi compresi un eventuale accordo all'uopo stipulato con l'Alitalia e i conseguenti atti di erogazione in favore della stessa*".

L'Assessorato dei Trasporti ha impugnato la suddetta sentenza del TAR Sardegna nanti il Consiglio di Stato ritenendo che il giudice amministrativo di primo grado non avesse considerato quanto rappresentato dalla Regione nelle proprie memorie.

A tutt'oggi il ricorso in appello risulta pendente.

Il TAR Sardegna ha sostenuto che "*l'istanza della Peoplefly è supportata da un interesse giuridicamente rilevante, sufficientemente qualificato e differenziato, riconducibile all'attività economica svolta dalla stessa richiedente, la quale – pur non esercitando direttamente il servizio di trasporto aereo – esercita delle attività commerciali allo stesso complementari e di supporto, quali la vendita dei biglietti aerei e l'organizzazione dei voli charter, che dall'andamento del mercato del trasporto aereo possono essere evidentemente influenzate; (.....) il suo interesse agli atti emerge sotto il diverso profilo dell'esigenza di tutelarsi da eventuali comportamenti pubblici anticoncorrenziali che possano aver pregiudicato – e ancora in futuro pregiudicare – il corretto svolgersi del relativo segmento di mercato e con esso il volume d'affari dei partner cui la stessa ricorrente abitualmente offre i propri servizi accessori (.....).*"

Si forniscono di seguito ulteriori elementi a chiarimento della posizione assunta dalla Regione sull'istanza di accesso in argomento.

Si sottolinea che la regolamentazione settoriale, nel cui ambito la Regione ha operato, tutela la concorrenza.

I voli non di linea (charter) disciplinati dagli articoli 787-788 del codice della navigazione sono servizi aerei destinati al trasporto per scopi commerciali di passeggeri o merci operati sulla base di un contratto di noleggio tra un vettore aereo ed uno o più noleggiatori. La caratteristica di questi voli definiti anche "a domanda" è la mancanza di una sistematicità di programmazione tipica dei servizi di linea.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATU DES SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Ufficio di Gabinetto

I noleggiatori sono, in linea di massima, tour operators che vendono al pubblico, oltre che il trasporto aereo, anche servizi a terra, quali hotel, trasferimenti di superficie, escursioni, formando così un pacchetto di viaggio turistico omnicomprendivo.

La Regione Sardegna si fa garante del diritto alla mobilità anche tramite la difesa della continuità territoriale, ossia della possibilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale e comunitario con pari opportunità, accedendo a un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative uniformi. Non sempre questo diritto è garantito dal mercato e, talvolta, si rende necessario un intervento pubblico per creare un'offerta di servizi adeguata alle esigenze.

Con l'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008 (già art. 4 del Regolamento CEE n. 2408/92) il legislatore comunitario, in deroga ai principi comunitari di divieto di aiuti di Stato, ha previsto, in capo ai singoli Stati, ed al fine di garantire il servizio di trasporto nei territori geograficamente svantaggiati, la possibilità di interventi finanziari nei confronti delle compagnie aeree che accettino di entrare in un mercato ritenuto ad alta rilevanza sociale, alle condizioni dagli Stati stessi individuate.

L'obiettivo da raggiungere con l'imposizione di oneri di servizio pubblico è quello di rendere obbligatorio lo svolgimento di un servizio aereo secondo criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori non si atterrebbero se tenessero unicamente conto del proprio interesse commerciale.

Una volta fissate le condizioni, il processo di assegnazione delle rotte si sviluppa attraverso due fasi. Nella prima fase uno o più vettori possono accettare di operare il/i servizio/i, senza il diritto all'esclusività della rotta e senza compensazione economica, secondo le condizioni imposte.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del citato Reg. CE n. 1008/2008, "*Qualora sia stato imposto un onere di servizio pubblico [...] il vettore aereo comunitario può mettere in vendita il solo posto a condizione che il servizio aereo in questione soddisfi tutti i requisiti dell'onere di servizio pubblico*". Il medesimo Regolamento, art. 2, punto 15, definisce vendita del solo posto "*la vendita al pubblico da parte del vettore aereo, direttamente o tramite i suoi agenti autorizzati o noleggiatori, di posti cui non siano abbinati altri servizi come ad esempio l'alloggio*".

La normativa europea in argomento, di fatto, pur consentendo di limitare l'attività di trasporto aereo di linea sulla rotta onerata ai soli vettori che abbiano accettato integralmente l'onere di servizio pubblico imposto, lascia libere altre forme di trasporto aereo "non di linea", quali quelle poste in essere, ad esempio, dai tour operators.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATDU DES SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Ufficio di Gabinetto

Qualora nessun vettore aereo accetti gli oneri imposti, al fine di rendere economicamente sostenibile l'imposizione di oneri di servizio pubblico, la seconda fase prevede una gara d'appalto per l'assegnazione della rotta in regime di esclusiva, con una compensazione finanziaria alla compagnia vincitrice della gara, quantificato in relazione al disavanzo presumibile della linea, così come dichiarato nell'offerta per la partecipazione alla gara europea che non può superare il totale dei costi sostenuti per l'esercizio del/i servizio/i onerato/i più un margine di profitto ragionevole.

I contratti tra la Regione e i vettori aerei che operano i servizi aerei di linea in continuità territoriale tra gli aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia verso gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate, sono stati stipulati in base alla procedura comunitaria sopra descritta, ovvero sono stati affidati in regime di esclusività.

I successivi interventi aggiuntivi sono stati determinati dall'esigenza di adeguare in tempi rapidi, e temporaneamente, l'offerta di servizi aerei alla domanda in continua crescita. Considerata l'urgenza, e data la necessità di provvedere con immediatezza, se non a risolvere, almeno a rendere meno disagiata la criticità rappresentata da un'offerta sempre più insufficiente (in quanto modulata su previsioni nel frattempo diventate, per diverse e talvolta imprevedibili cause, obsolete), gli interventi aggiuntivi disposti dalla Regione sono stati rivolti, considerata la normativa europea di settore sopra citata, unicamente ai vettori affidatari di servizi di linea con esclusività delle rotte assegnate, attraverso la formalizzazione di un atto aggiuntivo ai contratti in essere, fattispecie consentita e legittima.

PeopleFly S.r.l., pertanto, non poteva in ogni caso essere destinataria degli interventi di cui agli atti aggiuntivi.

Quanto sopra detto, nel ribadire la sostanziale differenza tra i servizi svolti da PeopleFly e i servizi aerei di linea assoggettati ad un regime di oneri di servizio pubblico rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima come quelli in argomento, si ritiene che l'interesse diretto, concreto e attuale in capo a PeopleFly S.r.l., corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, non sussista.

Non è stato pertanto ravvisata in capo alla PeopleFly S.r.l. una situazione giuridica qualificata e differenziata che legittimerebbe la stessa ad un accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990.

Si ritiene infatti che PeopleFly S.r.l., al fine del riconoscimento dell'interesse giuridicamente rilevante, avrebbe dovuto dimostrare che esiste una correlazione tra la propria situazione giuridica



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATU DE S'IS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Ufficio di Gabinetto

soggettiva e l'utilità di conoscere le informazioni contenute nei documenti amministrativi su cui richiede accesso.

**Il Capo di Gabinetto**  
**Pietro Morittu**